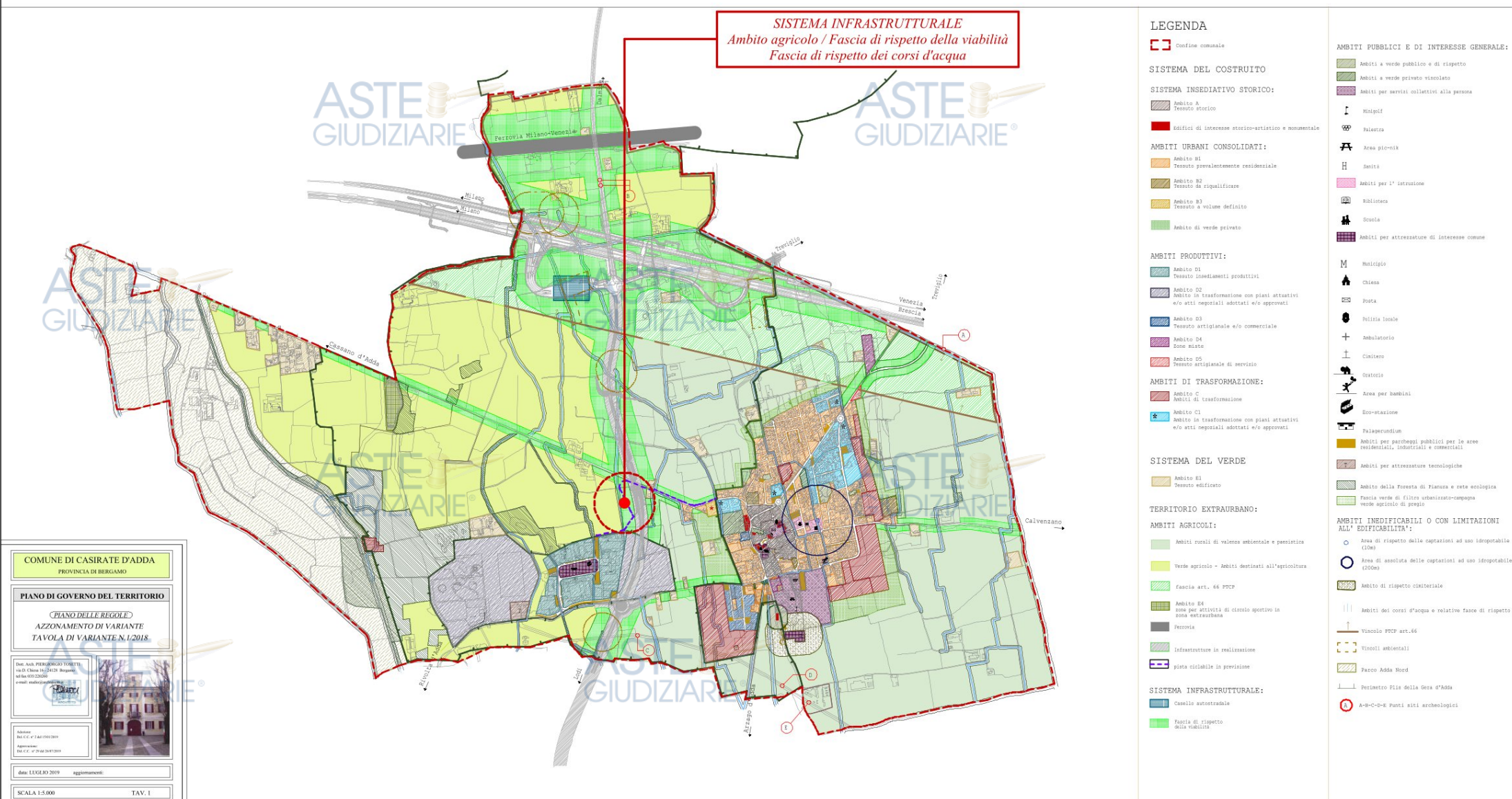




Titolo III - Sistema delle dotazioni territoriali ed ecologiche

Capo I Mobilità

Art. 24 Campi di competenza

1. E' compito dei progetti settoriali e specialistici dare attuazione all'assetto delle infrastrutture della mobilità individuato dal Documento di Piano (DdP), sia attraverso interventi inseriti nel programma comunale delle opere pubbliche, sia attraverso il concorso delle opere inserite all'interno delle trasformazioni urbanistiche programmate dal piano, verificando che esse corrispondano per caratteristiche, funzionalità e prestazioni alle indicazioni del DdP.

2. Le indicazioni del DdP relative alle strade di previsione e a quelle esistenti hanno valore vincolante per quanto riguarda la gerarchia stradale che comportano, mentre hanno valore indicativo, fino alla redazione esecutiva dei singoli progetti infrastrutturali, per quanto concerne l'esatta configurazione del tracciato, nonché le caratteristiche specifiche della sede stradale.

3. Congiuntamente alla progettazione delle infrastrutture, dovranno essere previste ed attuate le opere e le sistemazioni delle opere di mitigazione (naturali e artificiali) e di ambientazione paesaggistica delle infrastrutture.

4. Il Piano delle Regole dettaglia negli articoli che seguono le caratteristiche tecniche e prestazionali delle infrastrutture individuate e di relativa competenza.

5. La rete della viabilità locale, nonché la rete primaria dei percorsi ciclopeditoni potrà inoltre essere prevista all'interno dei piani e dei programmi attuativi comunali, di raccordo e completamento dello schema di rete previsto dal DdP e specificato nel PdR.

Art. 25 Classificazione della viabilità

1. La classificazione della viabilità è stata effettuata dal Piano delle Regole sulla base dei tipi stradali individuati dal Nuovo Codice della Strada (DLgs 285/1992 e s.m.i.) e

della Lombardia, per l'espressione del parere di competenza e vengano programmate indagini archeologiche preliminari, sotto la direzione dell'Ufficio del Soprintendente e da condursi da parte di ditta archeologica specializzata.

Nelle zone archeologiche indicate l'area di potenzialità archeologica si estende per 100 metri dai limiti massimi delle aree di scavo e di ritrovamento, come documentato negli atti della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.

*** Art. 42 Ambiti E3 - Corridoi ecologici**

Parte di territorio destinate a verde agricolo coltivato, dove è vietata qualsiasi tipo di edificazione (soprassuolo e sottosuolo) neppure a scopo agricolo, con la sola esclusione delle necessarie opere per l'irrigazione dei campi e per la realizzazione di percorsi ciclopeditoni.

In ogni caso è obbligo conservare tutte le essenze esistenti oltre che il sistema delle rogge e il disegno del tessuto agricolo esistente.

In tali ambiti nel caso di tagli di filari di piante è necessaria la ripiantumazione di esemplari adulti della stessa specie e nella medesima quantità.

***Art. 42 bis – Fasce di rispetto per la viabilità**

Parte di territorio destinate a fasce di rispetto urbanistico alle infrastrutture a qualsiasi titolo (strade, ferrovie...).

La dimensione di tali fasce è individuata graficamente per ogni lato delle infrastrutture viabilistiche, secondo quanto normato dal Nuovo Codice della Strada e Regolamento di Attuazione.

Art. 43 Edifici esistenti in ambito extraurbano E , E1, non più destinati ad attività precedentemente in essi collocata

In caso di edifici ricadenti nelle Zone urbanistiche identificate come zona E ed E1, ed interamente dismessi o in fase di dismissione, anche in attuazione di accordi di programma e/o atti negoziali dalla funzione precedentemente collocata si può applicare il presente articolo.

• **ambiti di rispetto dei pozzi pubblici:** tali fasce sono identificate secondo le indicazioni della Componente geologica allegata al Piano delle Regole e gli interventi edilizi ricadenti in tali fasce devono rispettare le limitazioni previste dalle leggi vigenti e dalla citata componente geologica.

I nuovi condotti fognari ricadenti nella fascia di rispetto dei pozzi dovranno essere realizzati in rispetto delle direttive di cui al punto 3.1 All. 1 alla D.G.R. 10/04/2003 n. 7/12693

Le zone di tutela assoluta, previste dal D.Lgs 258/2000 art.5 comma 4, aventi un'estensione di almeno 10 metri di raggio, devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizi.

Per quanto riguarda gli ambiti di rispetto valgono le prescrizioni contenute al comma 5 Art.5 del D.Lgs 258/2000. L'attuazione degli interventi o delle attività elencate all'Art.5 comma 6 del citato Decreto Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le aree di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.Lgs 258/00, è subordinata all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ripermimetrazione di tali aree secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da D.G.R. n°6/15137 del 27 giugno 1996) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

Art.52 ambiti dei corsi d'acqua : Tutela dei corpi idrici e dei corsi d'acqua minori

Sono quelli attualmente occupati da corsi d'acqua indicati nei reticoli idrici.

Lo studio geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97 e s.m.i. allegato al PGT individua il reticolo dei corsi d'acqua minori indicandone la disciplina ai fini idrogeologici

Per quanto riguarda i corsi d'acqua, vige quanto previsto dal R.D. 523/1904s.m.i. e dal D.Lgs 152/99 s.m.i.,

Lungo tali corsi d'acqua, per le parti a cielo aperto, all'esterno del Tessuto Urbano Consolidato, il Piano delle Regole indica quale "ambito sensibile agli effetti

morfologici e idrologico - idraulici” una fascia di pertinenza pari a ml. 10 per lato misurati a partire dalle sponde dell'alveo inciso

Tale fascia è costituita dall'alveo inciso (monocursale o pluricursale) e dal terreno posto ai lati. Essa garantisce la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale.

All'interno della fascia è vietato qualsiasi tipo di edificazione nonché la posa di manufatti permanenti.

Sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione verde nonché eventuali percorsi pedonali e ciclabili.

Sono fatti salvi i passaggi e ponti carrai e gli attraversamenti e le passerelle pedonali e ciclabili che potranno essere previsti in aggiunta ad esclusivo uso pubblico.

Negli ambiti dei corsi d'acqua sono ammesse, ai sensi dell'Art.95 del R.D. n. 523/1904, le difese spondali radenti che non superino il piano di campagna previa autorizzazione ai fini idraulici.

All'interno della fascia è vietato qualsiasi tipo di edificazione nonché la posa di manufatti permanenti.

Sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione verde nonché eventuali percorsi pedonali e ciclabili. Le recinzioni a protezione di eventuali lotti edificabili non potranno essere poste a distanza inferiore a quella definita nel regolamento di polizia idraulica

E' vietata qualsiasi manomissione del letto e delle sponde dei corsi (ad eccezione della manutenzione ordinaria) soprattutto la tombinatura, salvo quelle necessarie per la regolazione del regime delle acque e per interventi sovraordinati rispetto alla scala comunale.

Per quanto riguarda il reticolo idrico minore si rimanda alla componente geologica allegata al piano.

Per quanto riguarda il reticolo idrico minore si rimanda alla componente geologica allegata al piano.

Art.52 bis - Aree Parco Adda Nord

Le aree individuate nel perimetro del Parco Adda Nord sono assoggettate alla normativa dell' Ente parco Adda Nord, in caso di discordanza tra le norme e/o gli elaborati grafici